

APPROFONDIMENTO DEL 30/01/2018

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E VERSAMENTO DEL TFR PREGRESSO

Il TFR pregresso: prassi e normativa

In seguito alla riforma della previdenza complementare, operata con il D.lgs. n.252/2005, l'art. 8 del medesimo decreto ha previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti un periodo di sei mesi, dalla data di prima assunzione, per esprimere la propria adesione ad una forma di previdenza complementare, scegliendo se conferire alla stessa o meno le quote del proprio Trattamento di Fine Rapporto *maturando*, vale a dire accantonato da quel momento in avanti.

Nel suo tenore letterale originario, la norma taceva del tutto la possibilità di trasferire alle medesime forme di previdenza complementare il TFR pregresso, ovvero già accantonato e custodito dal proprio datore di lavoro.

La prima fonte che ha sdoganato tale possibilità, per via di prassi amministrativa, è stata l'Agenzia delle Entrate che, all'interno della Circolare n.70/E del 2007 ha esplicitamente analizzato l'ipotesi del conferimento del TFR pregresso (accantonato prima del 2007) ai fini della tassazione di tali somme. L'amministrazione finanziaria notava, infatti, che tale destinazione non causava una fattispecie di imponibilità delle somme trasferite dal datore di lavoro alla forma di previdenza complementare: *Conseguentemente, il trasferimento al fondo sia del TFR maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica.*

Nel frattempo, tale interpretazione di tema fiscale è stata definitivamente legittimata dalla legge n. 244/2007, che ha introdotto il comma 7-bis all'art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005, di seguito riportato:

7-bis. *Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.*

Tale specifica, tuttavia, pur se concentrata sui risvolti fiscali del trasferimento, ha ulteriormente sollecitato fondi e assicurati ponendosi il problema, al di là delle modalità di tassazione, della materiale legittimità del trasferimento del TFR precedentemente accantonato presso il datore di lavoro. Per questo motivo la Covip è intervenuta, nel maggio del 2009, in riferimento alla libera trasferibilità di stock di TFR pregresso, accantonato prima del 2007, in un Fondo il cui statuto non prevedesse esplicitamente tale modalità di finanziamento. Secondo l'organismo di vigilanza, il conferimento in oggetto era pienamente legittimo in presenza di un accordo fra il datore di lavoro (presso il quale la liquidità del TFR pregresso era depositato) e il lavoratore cui questa si riferiva. La risposta della Covip sintetizzava infatti così: *Il Tfr pregresso non costituisce una fonte di contribuzione normale, bensì eccezionale, che può legittimamente trovare efficacia in base ad un accordo specifico individuale tra lavoratore ed azienda, ove ciò non sia già previsto dalla contrattazione collettiva. Tale possibilità può peraltro essere individuata nella nota informativa, ove si chiarisce al lavoratore la possibilità di poter allocare sulla propria posizione anche lo stock pregresso. Non occorre necessariamente per la Covip una revisione o integrazione della contrattazione collettiva sul presupposto che il Tfr pregresso può ben essere destinato al fondo in base ad un accordo individuale azienda-lavoratore.*

Secondo la Covip, inoltre, non si rendeva necessaria alcuna revisione della contrattazione collettiva di settore né dell'ordinamento del fondo, essendo del tutto sufficiente l'accordo fra le parti ed, eventualmente, una menzione di tale

possibilità nella nota informativa del Fondo ai suoi assicurati a legittimare al fondo la devoluzione del TFR pregresso.

TFR pregresso e Fondo di Tesoreria

Su tale argomento, tuttavia, la Covip è tornata esattamente 5 anni dopo, nel maggio del 2014, rispondendo ad un Fondo che si interrogava sulla possibilità di destinare a previdenza complementare quote di TFR pregresso accantonate dopo il 31.12.2006. L'organismo di vigilanza, riprendendo *ad litteram* quanto già chiarito nel 2009, ha interpretato il quadro normativo vigente muovendo dalla novella normativa del 2007 che, seppur riferita all'ambito fiscale, aveva specificato il proprio chiarimento limitandosi a quanto maturato entro il 2006 solo per ragioni di natura fiscale. Nella lettura delle norme fornita dalla Covip, nulla osta ad estendere tale possibilità di trasferimento del TFR pregresso anche se accumulato dopo il 2006, all'unica condizione che la devoluzione avvenga in presenza di un accordo fra il datore di lavoro presso cui tale liquidità sia custodita e il lavoratore interessato. La Covip non ignorava, tuttavia, che per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, c. 755, il TFR pregresso accantonato dal 2007 non si troverà in azienda, anche se non conferito a previdenza complementare e mantenuto nel regime 'naturale' di cui all'art. 2.120 c.c., ma sarà giacente presso il Fondo di Tesoreria Inps per tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come organico medio nell'anno 2006 o, in caso di realtà aziendali sorte successivamente, nell'anno solare di inizio attività).

In merito a tale punto, la Covip sceglieva di mantenere una riserva che solo l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, interpellato sull'argomento, poteva sciogliere.

Oggi, a più di 3 anni dal secondo intervento della Covip, non risulta sia ancora giunto alcun chiarimento in materia. Un recente trend normativo ha insistito nella flessibilizzazione delle finalità della previdenza complementare: la L. 232/2016 ha introdotto temporaneamente la Rita, consentendo agli assicurati di utilizzare il proprio montante contributivo di secondo pilastro quale 'reddito-ponte' fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, senza tenere conto dell'ulteriore

possibilità di convertire i premi di risultato detassabili in contributi a forme di previdenza complementare in regime di assoluta deducibilità, anche oltre la soglia annua ordinaria di 5.164,57 euro. La legge n.124/2017 ha poi consentito alla contrattazione collettiva di determinare il versamento parziale del TFR degli aderenti alle forme di previdenza complementare, introducendo anche una rendita per gli inoccupati da più di 24 mesi che distino dalla pensione da 5 a 10 anni (a seconda delle modalità di accesso previste dall'ordinamento del fondo).

Ulteriori novità sono attese anche ad opera della legge di stabilità del 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 168), che - abrogando i precedenti interventi normativi - ha definitivamente stabilizzato la Rita, inserendola all'interno dell'art. 11 (cc. 4-4 ter dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005), riassumendo i due interventi apparsi fra il 2016 e il 2017 con l'identificazione di una nuova e più larga platea di assicurati, accompagnandoli a pensione fino a 10 anni prima dalla pensione di vecchiaia e slegando questa indennità ponte dalla procedura di richiesta e dalle sorti dell'Ape volontario, peraltro, non ancora decollato dopo oltre 7 mesi di ritardo.

Va inoltre rilevato come i fondamenti giuridici del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria Inps non siano in conflitto con il versamento del pregresso. Infatti, la L. 296/2006, istitutiva del fondo, all'art. 1 c. 756, destina allo stesso, per i datori con almeno 50 addetti, un contributo pari alla quota del TFR "non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252". Sulle concrete modalità di versamento, la fonte di riferimento è il decreto interministeriale del 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1 c. 1 riprende il dettato della Legge 296 senza alcuna variazione. L'articolo 3 del decreto interministeriale distingue, inoltre, le ipotesi dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 31.12.2006, senza tuttavia menzionare l'ipotesi di una iniziale scelta di conferimento del TFR al proprio datore di lavoro. L'articolo (c. 1 lett. b) - per i rapporti avviati a partire dal 2007 - specifica che il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto fino al momento del conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, senza tuttavia contemplare l'ipotesi

di un esplicito conferimento del pregresso sulla base di un accordo fra datore di lavoro e dipendente.

Come chiarito dalla Circolare 70/E del 2007 dall’Agenzia delle Entrate, il versamento del TFR pregresso alla forma di previdenza complementare non genera un’imposizione del montante trasferito, che si somma a quanto già accantonato presso il fondo, mantenendo la tassazione prevista - *ratione temporis* - dagli artt. 11 e 23 del D.lgs. n.252/2005.

Ipotizzando un TFR accantonato dall’1.1.2007 al 31.12.2017 pari a 20.000 euro, al netto della rivalutazione e delle relative imposte, l’imposizione definitiva che questo subirà al momento della sua erogazione (sia da parte del datore di lavoro sia da parte del fondo di Tesoreria Inps) sarà quella prevista dall’art. 19 c. 1 del TUIR (con applicazione dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione). Nella migliore delle ipotesi (in presenza di basso tenore reddituale nel quinquennio precedente alla percezione del TFR), la cifra in oggetto sarà quindi tassata al 23%, portando all’importo netto di 15.400 euro contro i 17.000 euro, con l’applicazione dell’aliquota sostitutiva di base del 15%, prevista sia per le rendite sia per l’erogazione sotto forma di capitale di montanti accantonati a partire dall’1.1.2007. In questo scenario, l’aggravio d’imposta sarebbe pari all’8% di quanto percepito.

	Trattamento Fine Rapporto (al netto di rivalutazione)	Capitale e/o Rendita Previdenza Complementare
Lordo	20.000 €	20.000 €
Aliquota	23%	15%
Imposta	4.600 €	3.000 €
Differenziale		1.600 € (8%)

Se tuttavia si ponesse il caso di un TFR più ingente, pari a 100.000 euro lordi, accantonato nel medesimo periodo (2007-2017) con un’aliquota media quinquennale reddituale del 28%, mantenendo una tassazione di previdenza

complementare al 15% (propria di soggetti con massimo 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari), il netto passerebbe da 72.000 a 85.000 euro in caso di passaggio da TFR a rendita (o capitale) erogato dalla forma di previdenza complementare, secondo la seguente progressione:

	Trattamento Fine Rapporto (al netto di rivalutazione)	Capitale e/o Rendita Previdenza Complementare
Lordo	100.000 e	100000
Aliquota	28%	15%
Imposta	28.000	15.000
Differenziale		13.000 € (13%)

Viste le regole di liquidazione delle prestazioni di previdenza complementare, ex art. 11 c. 3 del D.lgs. 252/2005, la liquidazione del TFR da parte del datore di lavoro continua a rappresentare una strada che garantisce maggiormente chi ha urgenza di un capitale che entri senza alcun differimento nella propria disponibilità finanziaria al momento della cessazione. Al contempo, anche viste le agevolazioni fiscali garantite con la trasformazione di prestazioni erogate a lungo termine (come la Rita), il risparmio fiscale sembra costituire una alternativa che muta la natura dello stesso trattamento di fine rapporto da indennità a tantum ad accompagnamento verso il traguardo pensionistico.

Sembra, pertanto, necessario affermare la legittimità del trasferimento del TFR pregresso anche per i soggetti per i quali oggi è custodito dal Fondo tesoreria Inps, visto il notevole risparmio fiscale che è accessibile, si ribadisce, solo per i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, creando una disparità apparentemente ingiustificata.

A cura di
Antonello Orlando
Vincenzo Silvestri

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)
fondazionestudi@consulentidellavoro.it